

ADESIONE ALLA X° EDIZIONE FESTIVAL SOVRACOMUNALE “DONNE IN CANTO” 2018
ADESIONE ALLA X° EDIZIONE FESTIVAL “DONNE IN CANTO” 2018 – ACCORDO DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 15.1 LEGGE 214/90 E S.M.I., TRA I COMUNI DI PARABIAGO, ARESE, BUSTO GAROLFO, CANEGRATE, CASTELLANZA, CERRO MAGGIORE, DAIRAGO, LAINATE, LEGNANO, NERVIANO, PERO, POGLIANO MILANESE, RESCALDINA, RHO, SAN GIORGIO SU LEGNANO, SAN VITTORE OLONA, VILLA CORTESE - APPROVAZIONE DEL RELATIVO PIANO FINANZIARIO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Festival sovracomunale “Donne in canto 2018” è giunto alla X° Edizione ed è intenzione dei questa Giunta Comunale aderire a tale circuito per i motivi sotto specificati;

Considerato le crescenti difficoltà che i singoli Comuni incontrano per la destinazione di risorse alle attività culturali, dovute alla crescita sia dei costi specifici, cachet di spettacoli e concerti, service tecnici, sia dei costi generali come le spese di stampa e di pubblicità, alberghi, ristoranti, ecc., necessari per la realizzazione di attività teatrali e/o culturali in genere;

Ritenuto che coordinamento e la concertazione di attività tra più Comuni permettano:

- di godere di una visibilità più ampia da parte dei media e di una risonanza su un territorio più vasto, il che comporta un maggiore interesse da parte di eventuali finanziatori pubblici e/o sostenitori privati,
- di ottenere una razionalizzazione dei calendari ed una condivisione di alcuni servizi,
- di gestire con un potere contrattuale più forte i rapporti con le compagnie, gli artisti e le agenzie di spettacolo;

Rilevato che il marchio “DONNE IN CANTO” è stato depositato presso la Camera di Commercio di Milano e che il Comune di Parabiago, in quanto co – titolare del marchio, ha l’esclusiva sull’uso del logo, sul coordinamento del progetto dell’edizione 2018 e delle future edizioni, oltre che il ruolo di Comune capofila nella gestione associata con altri Comuni, con gli oneri e i benefici d’immagine che ne deriveranno;

Valutato, per le ragioni esposte, di sottoscrivere un Accordo di collaborazione, ai sensi dell’art. 15.1. della Legge 241/90 e s.m.i., tra i Comuni di Parabiago - Busto Garolfo - Canegrate - Castellanza - Cerro Maggiore - Dairago - Lainate - Legnano - Nerviano - Pero - Pogliano Milanese - Rescaldina - Rho - San Giorgio su Legnano - San Vittore Olona - Villa Cortese, interessati ad aderire alla realizzazione della rassegna, che individui obiettivi, partnership, compiti del Comune capofila e di quelli associati, programma e costi, allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto che secondo tale modello di collaborazione “le pubbliche amministrazioni coordinano l’esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune, in modo complementare e sinergico, ossia in forma di reciproca collaborazione e nell’obiettivo comune di fornire servizi indistintamente a favore della collettività e gratuitamente”, finalizzando la cooperazione a garantire l’adempimento della funzione di servizio pubblico (in tal senso, Determinazione ANAC 7/2010 e sentenza 9 giugno 2009, Commissione/Germania, C-480/06);

Dato atto che l’impegno economico complessivo sui 17 Comuni aderenti, necessario alla realizzazione della X° edizione della Rassegna “Donne In Canto 2018” ammonta ad €. 87.953,14.= dei quali € 40.767,00.= per il cachet degli artisti, € 28.683,64.= per servizi legati agli eventi, € 11.500,00.= quali quote fisse per evento ed € 7.002,50.= quali costi ripartiti per evento, tra cui è compresa la direzione artistica ed il coordinamento, come meglio definito nel prospetto riepilogativo allegato 2 quale parte integrale e sostanziale alla presente deliberazione;

Preso atto che eventuali risorse che perverranno da sponsorizzazioni andranno ad abbattere i costi organizzativi di ciascun Comune, oggi suddivisi in modo uguale su ciascun evento e che qualora eventuali sponsorizzazioni pervenissero da contatti diretti dei singoli comuni, le stesse verranno finalizzate all’abbattimento dei costi organizzativi del Comune stesso;

Ritenuto che tale proposta rispecchi l'intendimento delle Amministrazioni comunali di proporre ai cittadini una rassegna di qualità che presenti adeguati contenuti in grado di suscitare l'interesse della cittadinanza;

Considerato che il Comune di Parabiago ha identificato nel Centro Servizi Villa Corvini s.c.a r.l., con sede legale in via S. Maria n. 27, Parabiago, la Società da incaricare quale prestatore di servizi specifici inerenti l'organizzazione di "DONNE IN CANTO", tra i quali è prevista anche la consulenza di un direttore artistico e la gestione della pratica SIAE;

Ritenuto pertanto che i Comuni firmatari dell'Accordo di collaborazione si dovranno avvalere della collaborazione del Centro Servizi Villa Corvini s.c.a r.l., con sede legale in via S.Maria n. 27, Parabiago, quale prestatore dei servizi specifici inerenti l'organizzazione di "DONNE IN CANTO";

Preso atto che l'adesione al circuito Donne in Canto 2018 la quota parte il comune di Castellanza ammonta ad € 1.958,70.= I.V.A. compresa e che come previsto dall'art. 1 comma 5 dell'accordo, l'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, si riserva la facoltà di definire formalmente la propria adesione per gli anni 2019/2020/2021;

Dato atto che ciascun Comune aderente al Festival dovrà provvedere alla gestione dei problemi legati alla sicurezza dell'evento, nonché delle pratiche per la realizzazione di pubblici spettacoli;

Preso atto che l'importo di € 1.958,70.= verrà impegnato con successiva determinazione dirigenziale, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista, nell'anno 2018, dando atto che risulta idoneo lo stanziamento in bilancio;

Preso atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, e l'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000, sulla proposta sottoposta alla Giunta Comunale per la presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- ❑ il Responsabile del Settore Istruzione/Cultura e Sport per la regolarità tecnica;
- ❑ il Responsabile del Settore Economico/Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. di approvare il l'Accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15.1. della Legge 241/90 e s.m.i., tra i Comuni di Parabiago - Busto Garolfo – Canegrate – Castellanza - Cerro Maggiore - Dairago - Lainate - Legnano - Nerviano - Pero - Pogliano Milanese - Rescaldina - Rho - San Giorgio su Legnano - San Vittore Olona - Villa Cortese, interessati ad aderire alla realizzazione della rassegna, che individua obiettivi, partnership, compiti del Comune capofila e di quelli associati, così come da documento allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di approvare contestualmente il bilancio di previsione della rassegna, allegato 2 al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che l'impegno economico necessario alla realizzazione del festival presso il Comune di Castellanza ammonta complessivamente ad €. 1958,70.=
4. di prendere atto che eventuali risorse provenienti da sponsor andranno ad abbattere i costi organizzativi di ciascun Comune, oggi suddivisi in modo uguale su ciascun evento e che qualora eventuali sponsorizzazioni pervenissero da contatti diretti dei singoli comuni, le stesse verranno finalizzate all'abbattimento dei costi organizzativi del Comune stesso;
5. di dare atto che il Comune di Parabiago identifica nel Centro Servizi Villa Corvini s.c.a r.l., con sede legale in via S.Maria n. 27 , Parabiago, l'Ente, da incaricare quale prestatore di servizi specifici inerenti l'organizzazione di "DONNE IN CANTO";

6. di dare atto che i Comuni di Castellanza in quanto comune firmatario dell'Accordo di collaborazione dovrà avvalersi della collaborazione del Centro Servizi Villa Corvini s.c.a r.l., con sede legale in via S.Maria n. 27 , Parabiago, quale prestatore di servizi specifici inerenti l'organizzazione di "DONNE IN CANTO";
7. di dare mandato al Responsabile del Settore Istruzione/Cultura e Sport di adottare i relativi atti di gestione, compresi quelli riguardanti l'assunzione degli impegni di spesa;
8. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000.